

n. 2475/04 Reg. Gen.  
n. 2056/03 R.G.N.R.  
n. \_\_\_\_\_ Campione

Sentenza n. 1437/07  
in data 14/06/07



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**- Sezione Penale del Dibattimento -**

composto dai magistrati

dr. **GIOVANNI FERRARO** - Presidente  
dr. **RAFFAELLA MASCARINO** - Giudice  
dr. **BIANCA MARIA BIANCHI** - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale

**contro**

1 \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_  
residente in elett.dom.presso lo studio del  
dif. avv. Antonio Maria La Scala in Bari via  
Davanzati , 25  
LIBERO PRESENTE  
Dif. di Fiducia: avv. Antonio Maria La Scala  
del foro di Bari e avv. Mauro Angarano del  
foro di Bergamo

2 \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_

LIBERO PRESENTE  
Dif. di fiducia : avv. Carlo Boni del foro di  
Bergamo

3 \_\_\_\_\_ A

nato il \_\_\_\_\_  
elett.dom.presso lo studio del difensore  
avv. Roberto Bruni in Bergamo  
LIBERO PRESENTE  
Dif. di fiducia : avv. Roberto Bruni del foro  
di Bergamo

Depositata in Cancelleria

oggi 11-9-07

Il Cancelliere

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

4 ) nato il  
 elett.dom.presso lo studio del difensore  
 avv.Enrico Mastropietro in Bergamo  
**LIBERO PRESENTE**  
 Dif.di fiducia : avv.Enrico Mastropietro del  
 foro di Bergamo

5 nato il  
 elett.dom.presso lo studio del difensore  
 avv.Marco Tropea in Bergamo  
**LIBERO PRESENTE**  
 Dif.di fiducia :avv.Marco Tropea di  
 Bergamo

Parte civile: nato il  
 avv. Marco Foadelli del foro di Bergamo

**IMPUTATI**

il solo

b) del reato di cui all'art. 314 c.p. perché nella sua qualità di appartenente alla locale compagnia della Guardia di Finanza, si appropriava di un computer marca del quale aveva acquisito la disponibilità in occasione di una verifica fiscale effettuata a carico del proprietario a norma del D.M.6.9.94 .- In Bergamo nel novembre 1994

il solo

c) del reato di cui all'art. 314 c.p. perché nella sua qualità di appartenente alla locale compagnia della Guardia di Finanza, si appropriava di un computer marca del quale aveva acquisito la disponibilità in occasione di una verifica fiscale effettuata a carico del proprietario a norma del D.M.6.9.94 .- In Bergamo nel novembre 1994

il

d) del delitto di cui agli artt. 110 e 317 c.p. perché in concorso tra loro, nonché abusando delle loro qualità di appartenenti alla locale Compagnia della Guardia di Finanza e di addetti alla verifica fiscale che nell'occasione era in corso a norma del D.M. 6.9.94 (abuso consistito, nel caso del nell'aver stipulato una polizza a nome della moglie e nell'aver chiesto nella sua posizione se "dovesse qualcosa" e , nel caso degli altri due, nell'aver richiesto "lo stesso trattamento" di quest'ultimo ), inducevano l'interessato a stipulare gratuitamente -od a prezzo simbolico- alcune polizze RC auto per loro o per i rispettivi congiunti (come nel caso del ), nonché a consegnare a ciascuno di loro la somma in contanti di L. 5.000.000 in occasione di ciascuno dei rispettivi rinnovi delle polizze medesime.- In Bergamo e Seriate dal 1994 quantomeno fino al 2002 per il fra il 1994 ed il 1998 per il e fra il 1994 ed il 1997 per il

il

e) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 317 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nonché abusando dei poteri inerenti alle loro qualità di appartenenti alla locale Compagnia della Guardia di Finanza (abuso consistito nell'aver dapprima il prospettato come molto rischioso il controllo della documentazione bancaria che avrebbe dovuto essere

effettuato nell'ambito di una verifica fiscale a norma del D.M. 6.9.94 e nell'aver fatto intendere che poteva intervenire perché tale ultimo controllo non fosse per lui pregiudizievole ed in secondo momento, nell'aver il  
effettuato lo stesso controllo senza prendere in considerazione il principale ed unico conto corrente relativo all'attività professionale del soggetto verificato, facendo seguire a tale attività omissiva sia un'allusiva sottolineatura verbale all'interessato riguardo all'esito favorevole del controllo medesimo e sia la successiva ed esplicita richiesta a quest'ultimo -tramite il \_\_\_\_\_ della somma di denaro poi versata), costringevano o comunque inducevano \_\_\_\_\_ a versare dapprima quale acconto la somma di L. 5.000.000 e successivamente quella ulteriore di L. 10.000.000 in contanti  
In \_\_\_\_\_ qualche tempo dopo il novembre del 1994 (epoca del versamento del predetto acconto) ed poco dopo il settembre 1996 (epoca del versamento dell'ulteriore somma come sopra indicata)

f) del delitto di cui agli artt. 110, 490, 476 e 61 n. 2 c.p. perché in concorso tra loro ed allo scopo di assicurarsi l'impunità per il reato di concussione di cui alla precedente lett. E), sopprimevano o comunque occultavano la documentazione bancaria già acquisita nel contesto delle attività di verifica fiscale svolte a nome del D.M. 6.9.94 nei confronti di \_\_\_\_\_ e relativa al conto corrente della Banca \_\_\_\_\_ (ora l \_\_\_\_\_ di cui al n. \_\_\_\_\_ nonché la relativa nota di trasmissione della medesima documentazione del 19.1.96  
Fatto commesso in luogo imprecisato ed in epoca immediatamente successiva al settembre del 1996

RICHIESTE PENA del P.M.

- = condanna con continuazione per capi d) ed e) anni 4,6 recl. ed interd. X 5 anni dai pp.uu.; declaratoria di n.d.p. per capo f)
- i = continuazione con continuazione e generiche per capi c) e d) anni 3,2 recl. ed interd. X 5 anni dai pp.uu.
- = condanna per capi b) e d) con continuazione e generiche anni 3,2 recl. ed interd. X 5 anni dai pp.uu.
- = condanna per capo E) con generiche anni 3,2 recl. ed interd. X 5 anni dai pp.u.u. ; declaratoria di n.d.p. per capo f)
- = condanna per capo E) con generiche anni 3,2 recl. ed interd. X 5 anni dai pp.uu.; declaratoria di n.d.p. per capo f)

### CONCLUSIONI

Per i motivi già esposti nell'atto di costituzione di parte civile, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, ritenuta la penale responsabilità degli imputati, condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia, nonché all'integrale risarcimento in via solidale fra loro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo - patiti da \_\_\_\_\_ a causa della condotta delittuosa perpetrata dagli imputati, danni da liquidarsi in via equitativa nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Voglia, altresì, codesto Ill.mo Tribunale dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 540 comma 1°

c.p.p. (ricorrendone giustificati motivi - per il tempo trascorso dalla data dei commessi reati e per la considerevole perdita subita dalla costituita parte civile a seguito della condotta degli imputati - che rende attuale la necessità di un pronto ristoro dei danni patiti da \_\_\_\_\_

In caso di mancato accoglimento della richiesta di declaratoria ex art. 540 comma 1° c.p.p. di cui sopra, Voglia in ogni caso condannare gli imputati - ex artt. 539 comma 2° e 540 comma 2° p. - al pagamento in via solidale di una provvisoria da quantificarsi nella somma di Euro 10.000.00 immediatamente esecutiva.

Voglia infine, l'adito Tribunale condannare gli imputati al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile e quantificate in separata nota.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del G.U.P. in data 20.11.2004, è stato disposto il giudizio nei confronti di

....., chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale, in composizione collegiale, dei delitti ascritti in epigrafe.

Espletate le formalità di apertura del dibattimento, il Collegio ha ammesso le prove orali e documentali richieste dalle parti.

Hanno deposto la p.o. .... ed i testi indicati dal pubblico ministero, capitano (

Sono stati esaminati i testi indicati dalla parte civile

Gli imputati hanno tutti reso l'esame.

Hanno quindi deposto i testi indicati dalle difese, il tenete colonnello Vighiani il maggiore ..... l'agente delle

Ex art. 493 co. III c.p.p. sono state acquisite le s.i.t. di

Integrata la produzione documentale, le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni.

Il pubblico ministero ha invocato l'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente ascritti e la loro conseguente condanna nei termini di cui all'allegato all'epigrafe.

La difesa di parte civile ha rassegnato conclusioni scritte riportate in epigrafe.

Le difese degli imputati ne hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

All'esito della deliberazione: il Tribunale ha dato lettura del dispositivo della sentenza.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

### I. Premessa.

Con D.M. in data 9.10.1994, il Ministero delle finanze avviò un programma straordinario di verifica fiscale generale - c.d. studio di settore - relativo a tre categorie professionali, fra cui quella degli amministratori di condominio. La verifica prevedeva una prima fase, della durata massima di quindici giorni lavorativi, di accesso presso ai locali di competenza del contribuente e di acquisizione della documentazione contabile ed extracontabile (agende, memorie informatiche, ecc.) relativa all'attività dell'amministratore nonché della contabilità dei singoli condomini (allegato al D.M. citato). Si passava quindi al controllo della documentazione acquisita ed alla valutazione della congruità della contabilità del professionista rispetto ai compensi allo stesso corrisposti dai condomini amministrati, quali risultanti dalla contabilità dei singoli condomini.

Chiusa la prima fase della verifica, con elevazione delle eventuali contestazioni, si passava alla seconda fase, questa meramente eventuale, di acquisizione, presso gli istituti di credito, della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con il contribuente. Una volta giunta al Comando, tale documentazione veniva assegnata alla pattuglia che seguiva la verifica, incaricata nelle more di curarne la conservazione. Quindi si passavano in rassegna, nel contraddittorio con il contribuente, gli estratti dei conti correnti professionali e personali dello stesso e dei familiari. Per la ristrettezza dei tempi, il controllo poteva essere effettuato "a massa" e non per singole operazioni. La verifica veniva chiusa con un verbale di operazioni compiute. La documentazione bancaria acquisita veniva sigillava in un plico e trasmessa al sottufficiale schedarista, che la catalogava ed archiviava.

### II. La p.o.

#### II.a. Il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali di

Premesso che gli imputati hanno sempre contestato le accuse mosse dal lievo centrale assumono, nella ricostruzione dei fatti in imputazione, le dichiarazioni rese da

Nel 1994, il dott. \_\_\_\_\_ esercitava l'attività principale di amministratore di





circa un centinaio di condomini, nonché collateralmente la professione di commercialista e quella di sub agente della \_\_\_\_\_, nello studio di \_\_\_\_\_ edificio adibito a centro commerciale e professionale.

Alle dipendenze del \_\_\_\_\_ lavoravano 4 o 5 dipendenti.

Intorno alle ore 10,30 del 9.11.1994, la G.d.F. fece un accesso presso l'abitazione del \_\_\_\_\_, sita a 500 metri di distanza dell'ufficio. Moglie e figlio del \_\_\_\_\_ erano in casa. Furono acquistati per la verifica i due computer portatili, uno di colore scuro e marca \_\_\_\_\_ più nuovo ed in uso allo stesso \_\_\_\_\_ ed uno di colore chiaro, di marca \_\_\_\_\_ -più vecchio ed in uso alla moglie del \_\_\_\_\_.

Intorno alle ore 11 la pattuglia si trasferì nello studio professionale del \_\_\_\_\_ I due computer portatili furono portati nello studio. Poiché si trattava di un open space, privo di un locale in cui chiudere a chiave la documentazione acquisita, il tenente che comandava la pattuglia chiese al Comando la disponibilità di un veicolo capiente, per poter caricare e portare in sede, non solo i raccoglitori contenenti la contabilità dello studio, bensì anche quelli relativi ai singoli condomini. Il 9.11.1994 furono trasferiti una trentina di raccoglitori. Il giorno successivo, gli altri ottanta per un totale di circa 110 raccoglitori; di questi due o tre contenevano la contabilità dello studio ed il resto la contabilità dei singoli condomini. Furono portati al Comando anche i computer portatili.

Il 10.11.1994, presso lo studio di \_\_\_\_\_, era presente anche il finanziere \_\_\_\_\_ che partecipò al trasferimento della documentazione.

\_\_\_\_\_ chiese al \_\_\_\_\_ se poteva considerare proprio il computer \_\_\_\_\_, giustificando tale richiesta con la considerazione che la G.d.F. non disponeva di tali strumenti informatici, molto utili per velocizzare il lavoro. \_\_\_\_\_ acconsentì, pur evidenziando che il computer aveva qualche problema. Nel corso della verifica, passando vicino al \_\_\_\_\_ che operava al computer portatile alla presenza del \_\_\_\_\_, il tenente chiese di chi fosse. Arrossendo per l'imbarazzo, con lo sguardo rivolto al \_\_\_\_\_ rispose che era il proprio. \_\_\_\_\_ non lo smentì.

Del computer portatile compact, \_\_\_\_\_ non seppe più nulla. L'ultima volta lo vide, nel proprio ufficio: il maresciallo \_\_\_\_\_ li che lo stava "maneggiando".





Ne dedusse che se ne fosse appropriato.

non avanzò alcuna richiesta di restituzione.

Già dal giorno 11.11.1994, iniziò a recarsi al comando. La documentazione era stata completamente asportata, sicché era inutile soffermarsi in ufficio. Da quella data, iniziò a chiedere in restituzione dei raccoglitori contenenti la contabilità dei condomini, a suo dire indebitamente acquisti. Tuttavia, non presentò istanze scritte.

I militari incaricati della verifica negarono la restituzione della contabilità dei condomini, sostenendo che avrebbero dovuto fare controlli più approfonditi sui legami intercorrenti fra lo stesso ed i condomini, informando della possibilità di estrarre copia. A prescindere dalla complessità della procedura (ogni copia necessitava di un'istanza, unita all'esibizione del documento di identità; occorreva attendere anche un ora, in quanto la copia andava vistata da un ufficiale), *"il problema era che non sapevo che fotocopie avrei dovuto fare perché il problema mio era quello di controllare eventuali scadenze di pagamento ... Avevo comunque l'esigenza di dover controllare raccoglitore per raccoglitore eventuali scadenze ..."*

Fino al 23.11.1994 si recò al Comando pressoché quotidianamente. Conferì con il finanziere (il 17.11.1994) e con i marescialli in loro compagnia si recò più volte al bar di piazza Colloquiavano, rivolgendosi reciprocamente con il "tu".

In quei giorni, in disparte da chiese espressamente a il pagamento della somma di lire 10.000.000, per la restituzione dei raccoglitori. La richiesta era stata espressa al plurale, come se provenisse anche dagli altri componenti della pattuglia. Inoltre, la stessa era stata preceduta da una espressione meno esplicita: *"avrei dovuto andargli incontro"*.

i non aderì immediatamente.

Dapprima conferì con il capitano che gli confermò che non era possibile la restituzione.

Il 23.11.1994, inviò una raccomandata al comando e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica, nella quale declinava ogni responsabilità per i-



nadempienze nei confronti dei condomini amministrati; ciò al fine di stimolare la restituzione dei raccoglitori. Il \_\_\_\_\_, vedendo la lettera, mostrò segni di nervosismo.

Seguì l'incontro fra \_\_\_\_\_, avvenuto la sera del 28.11.1994 nel parcheggio della Galleria \_\_\_\_\_. A bordo dell'autovettura, Sarti consegnò al Granaldi la somma di lire 10.000.000.

Il giorno successivo i 110 raccoglitori furono restituiti al \_\_\_\_\_. Contestualmente venne notificato al \_\_\_\_\_ il verbale di contestazione di violazioni modeste: la mancata registrazione di un paio di fatture attive ed il mancato pagamento dell'imposta di bollo per alcuni assegni post datati. La somma da pagare a titolo di imposta e sanzioni ammontava, per le "violazioni abbastanza lievi dal mio punto di vista" ammontava a lire 2.326.000.

"... fin dall'inizio", tuttavia, \_\_\_\_\_ aveva rappresentato a \_\_\_\_\_ che vi sarebbe stato "uno strascico di accertamento anche bancario".

\_\_\_\_\_ poteva riprendere la propria attività, ma sapeva bene che il Decreto Tremonti prevedeva obbligatoriamente la successiva verifica dei conti correnti bancari, entro i due anni successivi. Titolare di tre conti correnti personali, \_\_\_\_\_ aveva acceso un conto corrente per ogni condominio amministrato, salvo per quei condomini che, al fine di risparmiare, avevano deciso di non aprirne. Aveva altresì un conto corrente professionale, sul quale accreditava i pagamenti dei condomini privi di conto corrente condominiale nonché quelli effettuati in studio da condomini il cui conto corrente era accesso presso agenzie site a distanza considerevole da \_\_\_\_\_ amministrava condomini siti in tutta la Lombardia ed anche oltre detti confini, che per ragioni di comodità, avevano conti correnti in filiali prossime allo stabile condominiale) nonché i pagamenti in contanti effettuati in studio. Tutto confluiva su questo conto corrente, sul quale venivano in seguito impartite disposizioni di bonifico, smistando i pagamenti sui conti correnti di destinazione. Inoltre, i pagamenti in contanti raccolti presso lo studio confluivano sul conto corrente in un unico versamento cumulativo.

I movimenti erano notevoli, nell'ordine di centinaia al mese, sia in entrata sia in uscita; poteva quindi divenire estremamente complicato, in sede di verifi-



ca fiscale, ricostruire *a posteriori* le singole operazioni sottostanti.

Inoltre, nel periodo che va dal 1994 al 1996, il numero dei condomini amministrati aumentò in modo esponenziale ed il volume di affari, che nel 1994 si aggirava intorno a lire 200.000.000, raddoppiò. All'epoca del crack finanziario del febbraio 2003, lo studio \_\_\_\_\_ era diventato il più importante della Lombardia, amministrando 230 condomini. Tale sviluppo incise negativamente sulla gestione del conto corrente professionale, in quanto \_\_\_\_\_ ed i propri dipendenti non riuscivano più a far fronte alla mole di lavoro. La confusione contabile aumentò. Di qui la crescente preoccupazione del Sarti per una verifica bancaria del conto corrente professionale.

Dopo il 29.11.1994, nel dicembre 1994/gennaio 1995, \_\_\_\_\_ ricevette la visita di \_\_\_\_\_ che si presentarono in studio "*chiedendo di poter stipulare delle polizze assicurative*". Come "*prime operazioni*" si trattava di assicurare la i danni da responsabilità civile per la circolazione di una motocicletta del \_\_\_\_\_, ferma da tempo, e di una autovettura cadauno, per \_\_\_\_\_; anche l'autovettura di quest'ultimo era anch'essa ferma da tempo. La polizza del \_\_\_\_\_ fu stipulata nel dicembre 1994 o nel gennaio 1995, in stretta concomitanza con la fine delle verifiche. Nell'unica zona riservata dell'ufficio, uno spazio che dava sul retro, a \_\_\_\_\_ fu esplicitamente chiesto di stipulare polizze assicurative senza pagare il corrispettivo \_\_\_\_\_ intratteneva un rapporto contrattuale con altra compagnia e dovette attendere il rilascio del certificato di rischio.

Dopo questo primo incontro, \_\_\_\_\_ si presentarono in agenzia, separatamente, per stipulare le rispettive polizze.

Quindi \_\_\_\_\_ chiese di assicurare anche l'autovettura della moglie \_\_\_\_\_ e presentò in studio "*un paio di persone ... che potevano avere la necessità di stipulare polizze assicurative*", fra cui un certo \_\_\_\_\_ è tale I \_\_\_\_\_ indicati come appartenenti alla G.d.F.

\_\_\_\_\_ effettuava pagamenti parziali, per lasciare una "*minima traccia di un pagamento*", affinché non si dubitasse in seguito del pagamento del premio.

La prassi della sub agenzia era quella di raccogliere i pagamenti effettuati



dagli assicurati, "mettere in copertura" i beni assicurati, registrando il pagamento ed accreditandolo sul conto corrente intestato alla sub agenzia della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ al quale, ogni 10 giorni circa, \_\_\_\_\_ metteva l'assegno bancario cumulativo in favore dell'agente di \_\_\_\_\_, che veniva trasmesso unitamente alle quietanze ed all'estratto del registro degli incassi.

\_\_\_\_\_ sborsava personalmente la differenza fra il pagamento minimo effettuato dal militare e l'importo del premio, prelevandola dal proprio conto corrente personale, acceso presso la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ esplicitò anche richieste di danaro; si trattava della somma di lire 5.000.000 che \_\_\_\_\_ consegnava a \_\_\_\_\_ in occasione di ogni scadenza della polizza. Poiché il volume di affari aumentava, tali esborsi potevano essere "assorbiti".

I pagamenti in favore del \_\_\_\_\_ proseguirono fino al 2002 e si ripetevano due volte all'anno, in occasione della scadenza delle polizze (\_\_\_\_\_ aveva una polizza annuale ma la polizza della \_\_\_\_\_ era semestrale). \_\_\_\_\_ telefonava allo studio e chiedeva all'impiegata \_\_\_\_\_ di fissargli un appuntamento con il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ consegnava all'impiegata la quietanza della polizza e l'assegno per un importo parziale. L'impiegata si accorgeva che il titolo non copriva il premio dovuto.

Dopo aver consegnato il contrassegno al \_\_\_\_\_ si recavano al bar dell'\_\_\_\_\_ per bere il caffè. Quindi passavano al garage sotterraneo della \_\_\_\_\_ ove "lontano da occhi indiscreti" avveniva la consegna della somma di lire 5.000.000. In alcune occasioni il denaro fu lasciato nella cassetta dell'estintore.

\_\_\_\_\_ furono trasferiti \_\_\_\_\_ erse con loro i contatti. Effettuò nei loro confronti solo il pagamento della somma di lire 5.000.000 in occasione della stipula delle rispettive polizze.

Qualche giorno prima del 13.12.1996, \_\_\_\_\_ informò \_\_\_\_\_ che la verifica bancaria era ormai imminente e lo rassicurò facendogli capire che avrebbe potuto fare in modo che fosse seguita da persone vicine e lui che potevano render-



la "non pesante". Aveva un "buon rapporto" con i militari incaricati della verifica e poteva "intervenire". Contestualmente richiese "la solita somma di lire 5.000.000" (cfr. la contestazione a pagg. 5-6 del verbale ud. 25.10.2005) che tuttavia \_\_\_\_\_, in quell'occasione, non consegnò.

\_\_\_\_\_ fu convocato al comando. Portò con sé gli estratti dei conti correnti personali (accesi presso la \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, ed il \_\_\_\_\_) e degli "atti notarili" di compravendita di un appartamento.

La verifica fu condotta dai marescialli \_\_\_\_\_ che non conosceva. Tutta la documentazione fu analizzata "molto velocemente" e si chiuse nell'arco di "mezza mattinata".

Il maresciallo \_\_\_\_\_ fece notare al \_\_\_\_\_ indicandola, la annotazione del verbale di operazioni compiute: "Dall'esame dei conti correnti non sono emersi rilievi". \_\_\_\_\_ riferì al \_\_\_\_\_ che conosceva bene il finanziare \_\_\_\_\_ e sapeva che lo stesso era assicurato presso l'agenzia del \_\_\_\_\_.

La verifica bancaria si svolse in un ufficio posto sullo stesso piano dell'ufficio in cui normalmente si trovava \_\_\_\_\_ Uscendo dalla caserma, incontrò \_\_\_\_\_ che gli chiese come fosse andata. \_\_\_\_\_ rispose che era andato tutto bene. Insieme si recarono a bere il caffè nel solito bar di piazza \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ "ricordò" al \_\_\_\_\_ la richiesta della somma di lire 5.000.000, che doveva essere consegnata e divisa fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

La consegna avvenne in un momento successivo. \_\_\_\_\_ prese appuntamento con il \_\_\_\_\_ e, dopo essersi recati a bere il caffè presso il bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, chiese a \_\_\_\_\_ di lasciare la somma nella cassetta dell'estintore del parcheggio sotterraneo della \_\_\_\_\_ e poi passò a ritirarla.

L'attività professionale del \_\_\_\_\_ ebbe, in quegli anni, una crescita esponenziale, oltre che connotata da diversi contrasti con i condomini che hanno l'abitudine di denunciare l'amministratore alla G.d.F., per ritorsione.

\_\_\_\_\_ rappresentava per \_\_\_\_\_ un referente fidato all'interno del Comando. Dal \_\_\_\_\_ apprese dell'esposto del condomino \_\_\_\_\_ (sposto steso su carta intestata dell'avv. \_\_\_\_\_ (la circostanza colpì \_\_\_\_\_ perché l'avv. \_\_\_\_\_ aveva lo studio nello stesso stabile -la \_\_\_\_\_ dello studio \_\_\_\_\_).



del \_\_\_\_\_) nonché l'esposto di una impresa di pulizie.

Quando nel 2002 fu varato il condono fiscale, \_\_\_\_\_ considerò che non aveva più alcun senso pagare il \_\_\_\_\_. Alla successiva scadenza di una delle polizze del \_\_\_\_\_ -ottobre 2002- \_\_\_\_\_ glielo riferì ed i due litigarono, presso il bar \_\_\_\_\_ e si lasciarono "in malo modo". La barista era presente.

Dopo l'interruzione dei pagamenti, \_\_\_\_\_ iniziò a ricevere minacce telefoniche che attribui al \_\_\_\_\_. Incontrò il \_\_\_\_\_ nel febbraio 2003, per pochi minuti, unicamente per chiarire se fosse lui l'autore delle telefonate minatorie. \_\_\_\_\_ negò.

In quel periodo si verificò una crisi finanziaria che portò alla chiusura definitiva dello studio professionale del \_\_\_\_\_. Gli istituti bancari revocarono tutti gli affidamenti. Il numero dei condomini amministrati era aumentato a dismisura -230 condomini- e \_\_\_\_\_ lavorava "sottocosto" con parcelle non adeguate agli elevati costi di gestione. Le contestazioni e le richieste di incontri da parte dei condomini aumentavano sempre più.

\_\_\_\_\_ temeva una nuova verifica fiscale, ma non poteva più rivolgersi al \_\_\_\_\_ con il quale aveva litigato. In tale contesto si collocano i rapporti con il maresciallo \_\_\_\_\_, sfociati nella denuncia che \_\_\_\_\_ presentò presso gli uffici della D.I.G.O.S. di Bergamo, nel febbraio 2003.

Il 3.4.2003, Sarti fu sottoposto ad una nuova verifica fiscale, che come temeva, si estese al conto corrente professionale e si chiuse con la contestazione di violazioni nell'ordine di alcuni milioni di euro.

#### II.b. La posizione processuale di \_\_\_\_\_

Questione preliminare ha assunto la veste processuale del dichiarante \_\_\_\_\_

Con sentenza n. \_\_\_\_\_ pronunciata dal G.U.P. in data 27.10.2004, al \_\_\_\_\_ fu applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, per il reato di corruzione del maresciallo in forza al Comando Compagnia della G.d.F. di \_\_\_\_\_. In imputazione \_\_\_\_\_ aveva promesso danaro al \_\_\_\_\_: affinché questi effettuasse a suo carico una falsa verifica fiscale, di cui lo stesso \_\_\_\_\_ era stato l'ideatore..





Va detto, per completezza, che con la medesima sentenza fu applicata al maresciallo \_\_\_\_\_ in relazione a detto reato di corruzione nonché al reato di tentata estorsione in danno allo stesso \_\_\_\_\_, la pena di anni due di reclusione ed € 300,00 di multa.

Con ordinanza in data 27.9.2005, ritenuto che fra il reato di corruzione giudicato con la citata sentenza e quelli *sub judice* non si configuri un collegamento ex art. 371 co. II lett. b) c.p.p., richiamato dagli art. 210 e 197 bis c.p.p., bensì unicamente un collegamento ex art. 371 co. II lett. c) c.p.p., ininfluenza sulla qualità del dichiarante, il collegio ha proceduto all'esame del \_\_\_\_\_ come testimone, ex art. 197 c.p.p.

#### Il c. La valutazione dell'attendibilità del dichiarante

\_\_\_\_\_ è testimone, che si presenta come persona offesa.

In astratto, i reati di peculato e concussione debbono ritenersi reati plurioffensivi (cfr. Cass. pen. sez. VI n. 3134 del 3.9.1992 imp. Furlan) in quanto alla tutela del bene giuridico costituito dal buon andamento, dal decoro e dell'imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.) uniscono la tutela della libera determinazione dei singoli, anche in relazione alla gestione del proprio patrimonio.

Tanto premesso, poiché gli assunti accusatori trovano nel \_\_\_\_\_ la principale fonte di prova, occorre evidenziare che per principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. pen. sez. VI 4.11.2004 imp. Zamberlan e Cass. pen. sez. III, 3.12.2002 n. 43303), il giudice ben può fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni accusatorie del testimone persona offesa, allorché delle stesse sia dimostrata, oltre che la rilevanza e la concludenza, anche la credibilità in relazione alle risultanze processuali.

Tale dimostrazione non richiede, necessariamente, la ricerca dei cosiddetti riscontri esterni alla dichiarazione, atteso che la regola di giudizio dettata per le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, da persona imputata in procedimento connesso o collegato o dal testimone garantito ex art. 197 bis c.p.p. non si applica alle dichiarazioni testimoniali, autonomamente dotate di pieno valore probatorio, nella valutazione delle quali il giudice deve soltanto





seguire le massime di comune esperienza della analiticità, della coerenza logica, della costanza e verosimiglianza.

La persona offesa è tuttavia soggetto che, a differenza del testimone estraneo al fatto, non è immune da sospetti, in quanto portatrice di interessi in antagonismo con quelli dell'imputato; contrasto che nella specie reale ha assunto connotazione non solo potenziale bensì concreta, attesa la costituzione di parte civile e la richiesta risarcitoria con essa avanzata (cfr. Cass. pen. sez. I 8.2.1999 n. 6502; Cass. pen. sez. II° 4.9.1996 n. 8224).

Ne consegue che per porre la deposizione della parte lesa, unica o principale prova del fatto da accertare, a base del libero convincimento del giudice e del il giudizio di responsabilità dell'imputato, è necessario effettuare un rigoroso ed accurato controllo, da condurre con ogni necessaria cautela, della credibilità soggettiva ed oggettiva, in relazione alle risultanze processuali.

#### Il c.1. La valutazione soggettiva dell'attendibilità.

Il tema della credibilità soggettiva del dichiarante va affrontato in relazione alla sua personalità, alle altre vicende processuali che lo hanno interessato e/o coinvolto ed alla genesi, remota e prossima, delle dichiarazioni accusatorie.

Lunedì 24.2.2003, si presentò presso gli uffici della D.I.G.O.S. della Questura di (cfr. il frontespizio del verbale di s.i.t. in atti), accompagnato dal proprio legale di fiducia, per presentare la denuncia di tentata estorsione a carico del maresciallo della G.d.F. di Bergamo, collocando tale fatto nel contesto di una vicenda di concussione perpetrata dallo stesso

Nell'ambito di un servizio predisposto dal Questura, il maresciallo fu arrestato in flagranza del reato di tentata estorsione.

Nei giorni successivi (25, 26, 27.2.2003), tornò negli uffici della D.I.G.O.S. ove rese dichiarazioni in relazione ai fatti oggetto dell'odierna cognizione, denunciando la concussione continuata perpetrata in proprio danno, dal 1994 al 2002, da militari del Comando Compagnia della G.d.F. di



Contestualmente, comparve sui quotidiani locali (cfr. l'estratto dell'Eco di del 27.2.2003 ed i riferimenti contenuti nell'articolo ad articoli dei giorni immediatamente precedenti) la notizia che alcuni condomini avevano denunciato l'amministratore della sottrazione di rilevanti somme di danaro dai conti condominiali, con la creazione di consistenti buchi di bilancio. Era stata inoltrata una segnalazione all'A.N.A.C.I. -associazione nazionale degli amministratori di condominio-che aveva aperto una pratica al riguardo.

Intervistato dal giornalista locale in ordine agli ammanchi ed alla denuncia del maresciallo dichiarò: *"Sono situazioni correlate. Negli anni il continuo esborso di denaro dalle casse del mio studio ha causato un vuoto finanziario. Ho deciso di sporgere denuncia quando mi sono reso conto che questa vicenda aveva delle ripercussioni sulla gestione degli stabili"* (cfr. l'articolo prodotto dalla difesa Barletta).

aveva, quindi, interesse a presentare agli inquirenti ed all'opinione pubblica le condotte concussive come la ragione degli ammanchi di cassa denunciati dai condomini.

Non solo. Poiché gli ammanchi erano consistenti (basti pensare che dalle casse del condominio ove risiedeva, non un *quisque de populo*, ma il fratello del -che con questi era in buoni rapporti e collaborava, portando negli uffici di Bergamo della gli assegni relativi ai premi riscossi dal fratello- mancarono ben € 40.000,00; vedi la deposizione di ), la sola vicenda non avrebbe potuto scagionare l'amministratore infedele dalla proprie responsabilità, anche penali, per l'appropriazione indebita, risalente ad anni addietro, del danaro dei condomini.

aveva, quindi, un altrettanto rilevante interesse a far risalire nel tempo le tangenti pagate ai militari, denunciando fatti pregressi rispetto alla vicenda che aveva visto protagonista

A seguito dello sviluppo successivo delle indagini, da persona offesa del reato di concussione, assunse la veste di indagato del reato di corruzione, per aver concordato con il maresciallo la falsa verifica fiscale, di cui anzi, in ipotesi accusatoria, era l'ideatore.



Anzichè difendersi da tale accusa,           decise di definire la propria posizione processuale, con il patteggiamento già richiamato.

Lo stesso dicasi del procedimento penale avviato a seguito delle denunce dei condomini. Imputato dei reati di appropriazione indebita, falso e truffa,           decise di definire la propria posizione processuale penale (nella è emerso in dibattimento in ordine ad eventuali azioni civili promosse dai condomini) con una sentenza di patteggiamento.

La denuncia del maresciallo           non fu l'unica in relazione alla quale da accusatore           si trasformò in accusato.

Durante l'esame           ha ammesso di aver denunciato per estorsione le proprie dipendenti, le quali, in realtà, lamentavano il mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo pregresso. Il procedimento è stato archiviato per infondatezza della *notizia criminis*, con iscrizione di           nel registro degli indagati per il reato di calunnia.

Il rischio di una imputazione per calunnia è rilevante anche nell'ambito del presente processo, in ragione della sentenza di proscioglimento degli imputati           emessa dal G.U.P., in relazione all'originario capo a) dell'imputazione, la concussione legata alla restituzione di 110 raccoglitori, acquisiti in sede di verifica nel novembre del 1994. Non vi dubbio, infatti che tale episodio è intimamente legato a quelli in imputazione, costituendo una fase, tra l'altro quella portante in quanto in essa si innesca il meccanismo concussivo, dell'intera vicenda oggetto dell'odierna cognizione.

La sentenza (acquista agli atti ex art. 493 co.III c.p.p.) affronta il tema dell'attendibilità del Sarti in termini estremamente negativi, con censure che non possono essere passate inosservate al           (professionista laureato munito di difesa tecnica) nell'approccio all'esame dibattimentale.

In conclusione sul punto,           è soggetto che si è distinto per la *mala gestio* dei condomini amministrati e si è rivelato, in distinti procedimenti, avvezzo a denunciare il falso. Ciò, unitamente alle necessità di un alibi per gli ammanchi di denaro ed a quella di scongiurare il rischio di (ulteriori) denunce per calun-



nia, ad avviso del collegio, costituiscono elementi tali da minarne, in termini significativi, l'attendibilità soggettiva.

Il c. 2. La valutazione oggettiva dell'attendibilità.

Né a diversa conclusione conduce il vaglio critico diacronico delle dichiarazioni rese dal [redacted].

Nelle accuse mosse dal [redacted] nei confronti degli odierni imputati, si rinven-  
gono tali e tante incongruenze logiche nonché contraddizioni, intrinseche ed e-  
strinseche, in cui [redacted] è caduto, nel tentativo di adeguare il costruito al  
progressivo emergere di risultanze processuali in contrasto con quanto dichiara-  
to, da indurre il collegio a diffidare della genuinità del narrato.

Le contraddizioni intrinseche. In ben due occasioni -il 26.2.2003 ed il  
3.3.2003-, sentito a s.i.t. dall'ispettore [redacted]

[redacted] accusò il capo pattuglia, tenente [redacted] ed il finanziere  
[redacted] di aver stipulato polizze gratuite e di aver incassato somme di  
danaro contante, nell'ordine di lire 5.000.000 all'anno cadauno, garantendo as-  
sistenza ed immunità per la successiva verifica bancaria.

Nel corso dell'esame, [redacted] tentato di sostenere che in entrambe le occa-  
sioni vi fu un errore di trascrizione, avendo il verbalizzante riportato i nomi dei  
militari impegnati nella verifica ("... l'ispettore [redacted] ha probabilmente  
copiato i nomi dai verbali della verifica della G.d.F.", pag. 52 del controesa-  
me). Accortosi dell'errore, fu lo stesso [redacted] a porvi rimedio, ritrattando  
l'accusa allorché, nell'interrogatorio del 21.3.2003, il pubblico ministero gli ri-  
lesse le dichiarazioni rese alla polizia.

L'assunto non convince.

[redacted] riferì che dopo il 29.11.1994, "successivamente a queste verifiche, nei  
mesi successivi, ho degli incontri quasi sempre preso il mio studio con gli stes-  
so [redacted] singolarmente, i quali chiede-  
vano la stipula di una polizza per sé e per i familiari, o pagamento in contanti,  
offrendo assistenza per la prossima verifica...". L'importo che pagavo era  
sempre di 5 milioni per volta, sempre in contanti, che consegnavo annualmente



*sempre singolarmente nelle mani di  
per un totale di 30 milioni annui*.

Il verbale non si limita, quindi, a riportare genericamente l'elenco dei nomi dei militari, attribuendo a tutti la percezione di indebiti profitti, ma specificatamente collega al numero dei beneficiari la determinazione dell'importo complessivo annuale sborsato dal concusso

A ciò si aggiunge l'argomento logico, confermato dall'ispettore nel corso dell'esame, della particolare attenzione con la quale l'ispettore deve aver curato la verbalizzazione, attesa la gravità delle accuse, che coinvolgevano un ufficiale della locale G.d.F.. Inoltre, come riferito concordemente da [ ] e dallo stesso [ ], le dichiarazioni furono lette, confermate e sottoscritte dal [ ], che quindi ebbe ampiamente modo (soprattutto se si considera che i verbali sono due, redatti in giorni distinti) di accorgersi tempestivamente dell'errore.

Solo il 21.3.2003, quando aveva avuto tutto il tempo di controllare in agenzia e rendersi conto che [ ] non avevano stipulato alcuna polizza con la [ ] ritrattò.

Ma vi è di più. Esaminato in dibattimento, [ ] ha "aggiustato il tiro" anche con riguardo agli imputati [ ] trasferiti rispettivamente nell'ottobre del 1995 e nell'ottobre del 1996 (cfr. l'elenco dei militari in servizio prodotto dal pubblico ministero, pag. 1366). Resosi conto dell'incongruenza logica di seguitare a pagare tangenti a militari trasferiti ad altra sede, [ ] ha riferito che, in effetti, *"con loro poi si sono persi i contatti, ... immediatamente dopo la sottoscrizione delle polizze e dei (ndr primi) cinque milioni"*.

Per [ ] si passa, quindi, da un pagamento periodico di lire 5.000.000 cadauno all'anno, ad un unico pagamento, effettuato in occasione della stipulazione delle polizze, della somma di lire 5.000.000 ciascuno.

A questo punto, [ ] si trova nella rilevante difficoltà di fornire una spiegazione della determinazione dell'importo annuale pagato a titolo di tangenti.

Dopo aver sostenuto che versava lire 5.000.000 ad ognuno dei cinque militari inizialmente denunciati, scagionati [ ] ha sostenuto che,



per il primo anno, alla somma di trenta milioni di lire, da ritenersi comunque indicativa ("circa" vedi pagg. 53 del controesame), si giungeva tenendo conto della somma di lire 10.000.000, sborsata il 28.11.1994, per la restituzione dei 110, cui occorreva aggiungere le somme di lire 5.000.000 consegnate nelle mani di \_\_\_\_\_ in occasione della stipulazione delle rispettive polizze. Totale lire 25.000.000.

Il problema, tuttavia, si è spostato di un anno, atteso che \_\_\_\_\_ aveva sostenuto di aver proseguito nell'esborso della somma di lire 30.000.000 fino al 2002.

Con non comune prontezza, \_\_\_\_\_ che nel corso dell'esame aveva sostenuto che il pagamento della somma di lire 5.000.000 avveniva in favore del \_\_\_\_\_ "due volte all'anno, in occasione della scadenza delle sue polizze assicurative" (pag. 51/52 del verbale, pur con la precisazione che la polizza del \_\_\_\_\_ era annuale mentre quella della \_\_\_\_\_ semestrale), nel corso del controesame, alle contestazioni del difensore dell'imputato \_\_\_\_\_ (che gli ricorda la somma indicata di lire 30.000.000 annuali), \_\_\_\_\_ rettifica e riferisce che, in realtà, i pagamenti in favore del \_\_\_\_\_ erano quattro all'anno, per un totale di lire 20.000.000, con consegne di lire 5.000.000 che avvenivano in occasione delle scadenze, entrambe semestrali, dei premi delle polizze \_\_\_\_\_ L'esborso di lire 10.000.000 vi era stato solo il primo anno, per il recupero dei raccoglitori (pagg. 30-31 del verbale 25.10.2005).

In realtà, dalla documentazione acquisita agli atti emerge che le polizze stipulate da \_\_\_\_\_ avevano entrambe scadenza annuale.

Una versione ancora diversa era stata resa nell'interrogatorio del 4.3.2003, \_\_\_\_\_ avrebbe chiesto al \_\_\_\_\_ incontri per la consegna del danaro, due volte prima dell'estate e due volte, in prossimità della scadenza delle polizze, ad ottobre e dicembre, abitudine rimasta invariata, per otto anni, fino al 2002. Tuttavia mentre negli incontri di ottobre e dicembre il pagamento era di lire 5.000.000, nei "due incontri prima dell'estate ho consegnato due tranche da 2.500.000 per volta".

Le contraddizioni inerenti i destinatari delle tangenti, gli importi annuali complessivi delle stesse e la collocazione cronologica dei pagamenti appaiono





insuperabili e già di per sé idonee a fondare un giudizio negativo sulla verosimiglianza intrinseca del narrato.

Ad esse tuttavia si sono aggiunte altre significative contraddizioni:

- Nel corso delle indagini [ ] aveva sostenuto che *"in qualche rarissimo caso"* [ ] effettuava una parte il pagamento del premio assicurativo con assegno, per lasciare traccia del pagamento. L'importo dell'assegno si aggirava intorno al 10 o 20 %. In dibattimento tale percentuale si eleva al 30-40-50 %, variazione non certo marginale, posto che [ ] a sempre sostenuto di dover sborsare di tasca propria i premi delle polizze dei militari. Inoltre, sul piano logico, se lo scopo era quello di precostituire prove del pagamento effettivo dei premi, l'assegno sarebbe stato emesso per l'importo totale, con restituzione dell'importo al militare, così fugando ogni dubbio, che invece un pagamento solo parziale comunque insinua.
- In dibattimento [ ] colloca nel dicembre del 1996 l'informazione di [ ] in ordine all'imminenza della verifica bancaria, che poteva garantire sarebbe stata assegnata a superiori, con i quali aveva un buon rapporto. Interrogato dal pubblico ministero il 6.3.2003, [ ] aveva riferito che già nel dicembre 1995, uno anno prima della verifica bancaria [ ] aveva indicato la stessa come imminente, riferendo di essere in grado di prevedere a chi sarebbe stata assegnata ma che avrebbe avuto difficoltà a fare aver parte della somma di lire 5.000.000 a [ ] in quanto trasferito ad altra sede.
- Interrogato dal pubblico ministero il 21.3.2003, con riferimento alla verifica bancaria del dicembre 1996, [ ] affermò: *"... è per questo motivo che io pensai che la verifica in questione fosse stata particolarmente blanda ed è per la stessa ragione che non ebbi difficoltà a versare la somma di 10.000.000 al [ ] poiché la stessa venne distribuita come da lui dettomi anche ai due verbalizzanti che avevano prima operato"* ovvero il maresciallo [ ] ed il maresciallo [ ]. Nel corso dell'esame, [ ] ha ridotto a lire 5.000.000, da dividere fra





loro, la somma destinata a \_\_\_\_\_ (pag. 47 ed 58 del verbale ud. 25.10.2005). La differenza, confermata in dibattimento nonostante la contestazione, non è trascurabile, non solo in quanto tale (si tratta della metà della somma dapprima indicata), ma anche dal punto di vista logico. Come lo stesso pubblico ministero ha fatto notare al \_\_\_\_\_ nel corso dell'esame, appare ben poco credibile che per l'atto conclusivo, che risolveva favorevolmente tutti i timori (fondati atteso l'esito pesantemente negativo della verifica fiscale del 3.4.3003; cfr. i verbali in atti) del \_\_\_\_\_, a questi sia stata richiesta la stessa cifra pagata al \_\_\_\_\_ in occasione di ogni scadenza del premio assicurativo, quando ancora non vi era certezza alcuna in ordine al futuro esito degli accertamenti bancari.

Le contraddizioni estrinseche. Molte dichiarazioni, anche confermate in dibattimento, risultano smentite dalle risultanze processuali:

Nel corso delle indagini, \_\_\_\_\_ riferì che \_\_\_\_\_ non si era limitato ad usufruire di polizze gratis per sé e la moglie ma aveva presentato come appartenenti alla G.d.F. una serie di persone - /

\_\_\_\_\_ di cui fornì una descrizione fisica, che avrebbero anch'esse usufruito di polizze gratuite. Dagli accertamenti condotti dalla D.I.G.O.S. emerse che si trattava di assicurati che non solo non appartenevano alla G.d.F. ma che con essa non avevano alcun rapporto noto. Nel corso dell'esame

\_\_\_\_\_ (e \_\_\_\_\_ nelle s.i.t. in atti) hanno negato di conoscere \_\_\_\_\_ riferendo le circostanze della stipulazione delle polizze.

\_\_\_\_\_ ha precisato di aver intrattenuto rapporti sempre solo con il fratello del sub agente \_\_\_\_\_ che abitava nei pressi del supermercato \_\_\_\_\_ ove lavorava \_\_\_\_\_ e riteneva i premi consegnando il contrassegno.

\_\_\_\_\_ ha riferito e confermato di aver appreso dal fidato \_\_\_\_\_ dell'esposto di \_\_\_\_\_ steso su carta intestata dell'avv. \_\_\_\_\_

nonché dell'esposto della \_\_\_\_\_





13.12.1996, data questa certa in quanto risultante dal verbale delle operazioni compiute sottoscritto in atti. ha sostenuto che uscendo dalla caserma incontrò che si trovava nel solito ufficio, posto sulla sinistra e che, insieme, si recarono al bar. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla difesa e dall'esame del è emerso che dal 9 al 13.12.1996 fu in licenza, per la nascita della figlia.

ha sostenuto che il 9.11.1994, nel corso dell'accesso presso l'abitazione di , la G.d.F. acquisì due computer portatili, un sicuro ed un ). Tuttavia il "processo verbale di accesso" sottoscritto dal tenente divenuto estraneo ai fatti, degli imputati ), ma soprattutto dalla moglie del pur contenendo l'indicazione analitica dei beni appesi, menziona solo un computer ". Non vi è traccia del secondo il bianco, di cui pur la era, second utilizzatrice ormai esclusiva. Nulla rilevò la in proposito né il successivamente.

Sempre in tema di computer, secondo anche il computer indicato nel processo verbale di accesso del 9.11.1994, l' in uso allo stesso non sarebbe mai stato restituito. Tuttavia, il processo verbale di constatazione testualmente recita: "La documentazione esaminata viene lasciata in custodia alla parte con l'obbligo di conservarla ...". Il colonnello già del Comando Compagnia della G.d.F. di , ha in proposito dichiarato che nel 1994 vigeva ancora la circolare ministeriale del 1988, la quale imponeva che fosse stilato l'elenco dettagliato della documentazione acquisita alla verifica, nella fase di acquisizione, mentre consentiva, in fase di restituzione, il generico riferimento alla "documentazione acquisita", con *relatio* all'elenco di cui al processo verbale di accesso. A prescindere dalle disquisizioni lessicali in ordine al significato del termine "documentazione" va detto che già il processo verbale di accesso del 9.11.1994 indica quanto elencato specificatamente e quindi anche il computer portatile come "documentazione". Sovviene poi l'argomento logico che, trovandosi a



firmare il verbale \_\_\_\_\_ da un lato, ed il contribuente che si assume consenziente, dall'altro, i primi avrebbe avuto tutto l'interesse a menzionare espressamente il -o i- computer di cui si fossero appropriati, ponendosi così al riparo da ogni successiva contestazione.

- \_\_\_\_\_ i ha sostenuto che \_\_\_\_\_ si presentarono in agenzia poco dopo la chiusura della verifica, ergo nel dicembre 1994/gennaio 1995. Tuttavia dagli atti emerge che le polizze \_\_\_\_\_ sono state stipulate il 6.10.1995 (la polizza \_\_\_\_\_) ed il 12.12.1995 (la polizza \_\_\_\_\_). La polizza \_\_\_\_\_ fu stipulata il 6.4.1995 e quella del \_\_\_\_\_ il 18.11.1995. E' evidente che \_\_\_\_\_ gli imputati possono essersi recati insieme nel dicembre 1994/gennaio 1995 per il preventivo, salvo poi tornare per la conclusione dei rispettivi contratti, ma il particolare, differendo di quasi un anno per \_\_\_\_\_ la percezione del profitto (la polizza gratuita) meritava di essere evidenziato fin dall'origine. La precisazione è successiva alla produzione degli attestati di polizza, quando ormai il dato oggettivo, in contrasto con quello dichiarativo, risultava *per tabulas*.

- \_\_\_\_\_ ha sostenuto di aver conferito personalmente con il maggiore \_\_\_\_\_ per la restituzione dei 110 raccoglitori, prima di pagare la tangente a \_\_\_\_\_ tale circostanza è stata smentita dal militare.

Le incongruenze logiche. Anche dal punto di vista logico, il racconto del \_\_\_\_\_ presente diverse incongruenze.

Fra queste, quelle già rilevate nel passare in rassegna le contraddizioni intrinseche ed estrinseche delle dichiarazioni del \_\_\_\_\_ nonché quelle evidenziate dal G.U.P. nella sentenza di proscioglimento di \_\_\_\_\_ dal reato di cui al capo a) che, come si è già detto, costituisce l'episodio portante del racconto del \_\_\_\_\_ in quanto in esso si avvia il rapporto illecito fra \_\_\_\_\_ ed i militari prezzolati. Si segnala, in particolare l'incongruenza dell'affermazione di dover esaminare quotidianamente tutti i 110 raccoglitori per individuare, di giorno in giorno, le singole scadenze da pagare per ogni condominio. In base allo scadenziario, bastava fare copia del documento in scadenza. Inoltre, doveva essere



era noto fin dall'origine al commercialista che la verifica di doveva esaurire in tempi ristretti, con conseguente restituzione della documentazione.

Inoltre, per giustificare pagamenti protratti oltre la chiusura della verifica, ha sostenuto che costituiva un referente interno al Comando Compagnia della G.d.F. di , che lo avrebbe potuto informare ed avrebbe potuto intervenire in occasione di altre iniziative di verifica. Graziato nel 1996, temeva infatti il controllo del conto corrente professionale, consapevole degli esiti infausti che una verifica fiscale completa avrebbe sortito, come puntualmente si è verificato nell'aprile del 2003.

L'argomento non fa una grinza. Stupisce tuttavia che, proprio quando l'attività di amministrazione dei condomini, per le dimensioni raggiunte, comincia a sfuggire di mano al con il consistente rischio di denunce ed esposti da parte dei condomini amministrati (che come lo stesso ha riferito, non perdono occasione per rivolgersi alla G.d.F.), dopo sei anni di pagamenti a vuoto (dal dicembre 1996 al 2002), i abbia deciso di interrompere il pagamento della tangente al fidato mandandolo su tutte le furie, tanto da escludere ogni possibilità i ripresa del rapporto) e di trovarsi un altro referente nel maresciallo

Non basta la possibilità di accedere al condono a spiegare tale contegno, posto che non assume di aver smesso di pagare la G.d.F. bensì solo di aver cambiato il militare prezzolato.

In conclusione sul punto, le considerazioni che precedono, unitariamente apprezzate, delineano un quadro di assoluta inattendibilità del dichiarante persona offesa

### III. Le altre emergenze processuali

Tanto premesso, occorre passare in rassegna le ulteriori prove offerte dal pubblico ministero a sostegno dell'accusa.

#### III.a. Gli accertamenti bancari

A seguito delle dichiarazioni di , l'ispettore effettuò accertamenti bancari sui conti correnti intestati agli odierni imputati e dalle rispettive mogli. Gli imputati hanno tutti offerto spiegazioni plausibili dei ver-

1  
2



samenti sospetti.

Gli estratti del conto corrente n. \_\_\_\_\_ acceso presso la agenzia di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ risultano acquisti agli atti unitamente all'elenco redatto dall'istituto di credito delle operazioni di versamento, in contanti o con assegno.

Dopo essersi sempre avvalso della facoltà di non rispondere, nel corso dell'esame l'imputato \_\_\_\_\_ ha offerto una spiegazione di ogni versamento.

Il versamento di lire 66.000.000, in data 2.4.1996, deriva dalla vendita di un appartamento, oggetto di donazione paterna in favore del \_\_\_\_\_

Il conto corrente n. \_\_\_\_\_ fu acceso nel 1995 ed estinto nel 2005, in occasione del trasferimento de \_\_\_\_\_ alla Tenenza della G.d.F. di \_\_\_\_\_

Su questo conto corrente era accreditato lo stipendio di \_\_\_\_\_ (circa lire 1.500.000), delegata ad operare sul conto.

fu intestatario di altro conto corrente, acceso presso il \_\_\_\_\_ conto su quale, fino al 1998, epoca della sua estinzione, era accreditato lo stipendio de \_\_\_\_\_ (circa lire 1.800.000).

Quanto ai versamenti in contanti, in data 5.8.1996, per lire 6.000.000, ed in data 27.8.1996, per lire 13.800.000, \_\_\_\_\_ ha spiegato che il 3.8.1996 aveva contratto matrimonio in \_\_\_\_\_ (cerimonia con 300 invitati pagata dal \_\_\_\_\_)

La coppia chiese ad amici e parenti di evitare regali per la casa, avendo già quanto necessario. La coppia preferiva danaro contante. Lunedì 5.8.1996,

versò a rimanenza dei regali raccolti in \_\_\_\_\_ regali in danaro contante effettuati nel corso del mese di agosto in \_\_\_\_\_ (luogo di provenienza della \_\_\_\_\_)

ove si svolse altra cerimonia con 150 invitati, offerta dal suocero del \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_ (città di provenienza de \_\_\_\_\_), ove si svolse altra cerimonia offerta dal padre del \_\_\_\_\_ confluirono nel versamento sopra indicato.

Il versamento, per assegno, della somma di lire 6.000.000 effettuato in data 27.5.1997 attiene alla vendita ad un collega, \_\_\_\_\_ della motocicletta \_\_\_\_\_ regalata al \_\_\_\_\_ dal padre nel 1993 (cfr. l'assegno bancario in copia agli atti).

I versamenti di lire 20.000.000 e lire 70.000.000, rispettivamente in data \_\_\_\_\_





15.1. e 6.2.1998, attengono alla vendita dell'immobile di proprietà della famiglia. Con la nascita della figlia, l'appartamento era divenuto troppo piccolo ed inoltre necessitava di ristrutturazioni sicché deciserò di venderlo.

Il 4.3.1998 fu accreditato un assegno (intestato a sè stesso) tratto sul conto corrente acceso presso il \_\_\_\_\_, alimentato dall'accredito dello stipendio del \_\_\_\_\_.

Lo stesso dicasi del versamento in contanti del 24.9.1998 per lire 1.500.000.

Il versamento del 16.12.1998 per lire 3.2000.000 costituisce lo stipendio e tredicesima del \_\_\_\_\_ emolumenti che gli furono versati in contanti poiché nelle more aveva estinto il conto corrente preso il \_\_\_\_\_.

Il versamento del 17.12.1998 per lire 2.000.000 è stato effettuato mediante una assegno tratto su conto corrente del \_\_\_\_\_.

I versamenti del 2000 costituiscono rimborsi IRPEF.

Quanto a \_\_\_\_\_ risulta acquisto agli atti l'estratto del conto corrente n. \_\_\_\_\_ acceso presso la \_\_\_\_\_, relativo al periodo ottobre - dicembre 1995, in quanto prossimo alla data di conclusione del contratto assicurativo -settembre 1995- e di pagamento del primo premio assicurativo, indicata dal \_\_\_\_\_ quale epoca del versamento della tangente di lire 5.000.000.

L'unico movimento significativo riguarda l'accredito di un assegno fuori piazza per lire 10.000.000 che \_\_\_\_\_ ha riferito provenire da parenti (in particolare la sorella \_\_\_\_\_), che in quel periodo lo aiutarono a comprare casa (è in atti il contratto preliminare in data 16.9.1995, prodotto dalla difesa).

\_\_\_\_\_ ha spiegato di aver inoltre richiesto un mutuo agevolato all'I.N.P.D.A.P. e di aver ottenuto, a tale titolo la somma di lire 12.500.000, al netto delle spese. Avendo tuttavia stipulato un contratto di mutuo ipotecario, investì la somma predetta in azioni.

Inoltre, sempre in vista dell'acquisto immobiliare, \_\_\_\_\_ aveva venduto al fratello l'autovettura \_\_\_\_\_ percependo il prezzo di lire 10.000.000 pagato con un assegno della cognata \_\_\_\_\_.





Si evidenzia infine che il conto corrente del ..... presentava alla data del 31.12.1995 un saldo negativo di ben lire 39.359.149.

Dagli estratti del conto corrente intestato a ..... non emergono versamenti sospetti nel dicembre 1996.

Non risultano accertamenti bancari in relazione agli imputati

### III.b. Le polizze.

Dalle deposizioni delle impiegate dello studio ..... si è appreso che i finanziari, clienti della sub agenzia della ..... , venivano ricevuti personalmente dal dott. .... Quando ..... si trovava già in prossimità del bancone della reception, accompagnava egli stesso i finanziari alla propria scrivania (posta in posizione appartata, dietro un muro), altrimenti le impiegate avevano disposizioni di accompagnare detti clienti alla scrivania del ..... consegnando la pratica, corredata dalla quietanza. Tuttavia, Come riferito da ..... riceveva personalmente parecchie persone.

In particolare, ..... chiedeva del ..... ed in sua assenza non effettuava il pagamento del premio. Lasciava l'ufficio per tornare quando aveva assicurazione che ..... sarebbe stato presente.

..... che dal 1998 seguiva per il 90 % la parte assicurativa dell'attività del ..... non ha ricordato di aver preso in consegna i pagamenti del ..... pur non potendo escludere che fossero stata consegnati ad altri impiegati dell'ufficio.

Anche ..... non ha ricordato pagamenti da parte degli appartenenti alla G.d.F. pur non potendo escludere che fossero stati ricevuti da altri impiegati ed in particolare dall'impiegata .....

A fronte di tali dichiarazioni, che insinuano il dubbio del mancato pagamento da parte degli imputati ..... lei premi assicurativi, l'istruttoria dibattimentale ha registrato una serie di elementi di segno contrario, che in parte smentiscono del tutto l'assunto accusatorio, rendendolo, comunque, estremamente incerto.



Dall'attestato della \_\_\_\_\_ e dalla copia dei documenti contrattuali in atti emerge che:

- la polizza n. \_\_\_\_\_ (sostituta, nel 1996, dalla polizza n. \_\_\_\_\_; nel 1997, dalla polizza n. \_\_\_\_\_ e nel 1998 dalla polizza n. \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture (nel corso degli anni \_\_\_\_\_ ha cambiato auto), fu stipulata il 12.12.1995 e rinnovata fino al 2002, anno in cui fu disdetta.

- la polizza n. \_\_\_\_\_ sostituta, nel 2001, dalla polizza n. \_\_\_\_\_ e dalla polizza n. \_\_\_\_\_) intestata a \_\_\_\_\_ per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture (nel 2001 \_\_\_\_\_ cambiò auto), fu stipulata il 6.10.1995 e rinnovata fino al 2002 anno in cui fu disdetta.

L'imputato \_\_\_\_\_ ha sostenuto di aver sempre pagato le polizze delle moglie e propria, parte in contanti parte con assegni bancari incassati dalla \_\_\_\_\_, producendo la documentazione bancaria a sostegno.

\_\_\_\_\_ ha dedotto introiti nell'ordine di alcuni milioni di lire dalla vendita dell'olio prodotto in Abruzzo. I testi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ hanno confermato l'acquisto di olio dal \_\_\_\_\_

Quanto alla polizza intestata alla \_\_\_\_\_ ha dedotto:

Anno 1995. Il 9.10.1995 \_\_\_\_\_ prelevò lire 1.000.000 dal conto corrente del \_\_\_\_\_ (all. 3 alla memoria difensiva depositata all'ud. del 12.4.2007), a fronte di un premio di circa lire 681.000.

\_\_\_\_\_ ha sostenuto che ebbe difficoltà ad ottenere l'attestato di rischio dal \_\_\_\_\_ (circostanza peraltro confermata dallo stesso \_\_\_\_\_), sicché il pagamento fu effettuato solo al momento della definizione della pratica tra le due compagnie, qualche giorno dopo la decorrenza della copertura assicurativa.

Anno 1996. In data 19.9.1996 risulta un prelevamento di lire 1.000.000, sempre dal conto corrente del \_\_\_\_\_ (all.4), a fronte di un premio di lire 681.000.



Anno 1997. In data 22.9.1997 risulta un prelevamento di lire 1.000.000€ sul medesimo conto corrente (all. 5) a fronte di un premio di lire 624.000.

Anno 1998. Prelevamento in data 24.9.1998 prelevamento di lire 2.500.000 sul conto corrente del \_\_\_\_\_ (all. 6) per un premio di circa lire 700.000.

Anno 1999. Al 16.9.1999 è contabilizzato un prelevamento di 1.000.000 sul conto corrente acceso presso la \_\_\_\_\_ (all. 7) ed un secondo di lire 500.000, in data 5.10.99, a fronte di premio di circa lire 696.000.

Anno 2000. Prelevamenti del 2.9. 14.9. e 1.10.2000 dal conto corrente acceso presso la \_\_\_\_\_ (all. 8) per complessive lire 1.500.000 a fronte di un premio di lire 670.000.

Anno 2001. Prelevamenti del 16.9., 23.9. e 28.9.2001 dal conto corrente della \_\_\_\_\_ (all. 9) per complessive lire 1.500.000, a fronte di un importo dovuto di 900.000.

Anno 2002. In data 13.9., 20.9., 27.9., 29.9. e 1.10.2002 prelevamenti dal conto corrente della \_\_\_\_\_ (all. 10) prelevamenti per complessivi € 1.119,00 a fronte di un premio di € 436.79.

Quanto alla polizza personale del \_\_\_\_\_ sono documentati i seguenti prelievi e versamenti a mezzo assegno:

Anno 1995. In data 3.11.1995 è contabilizzato un prelevamento in contanti di lire 1.000.000 (all. 3) ed il 13.12.1995 fu emesso un assegno bancario dell'importo di lire 1.000.000, tratto sul conto corrente del \_\_\_\_\_

girato ed incassato da \_\_\_\_\_ (all. 11), a fronte di un premio di lire 1.808.476.

Anno 1996. Il 26.11. ed il 6.12.1996 furono effettuati due prelevamenti per complessive lire 2.000.000 (all. 4), mentre il 12.12.1996 \_\_\_\_\_ emise un assegno per lire 700.000 sul medesimo conto corrente del \_\_\_\_\_

girato ed incassato da \_\_\_\_\_ (all. 12), a fronte di un premio di lire 1.400.000.

Anno 1997. Il 4.12. ed il 12.12.1997 si registrano due prelevamenti per complessive lire 2.000.000 (all. 5). Il 12.12.1997 \_\_\_\_\_ emise un assegno di \_\_\_\_\_



lire 600.000 sul conto corrente della \_\_\_\_\_ girato ed incassato da \_\_\_\_\_ (all. 13) a fronte di un importo dovuto di lire 1.706.000.

Anno 1998. come per il 2000, in quest'anno i prelevamenti prossimi alla scadenza del premio appaiono inferiori allo stesso. La differenza è compatibile con una precedente provvista. Il 10.11, 26.11. e 21.11.1998, sono contabilizzati tre prelevamenti per complessive lire 1.300.000 (all. 6), a fronte di un premio di 1.540.000.

Anno 1999. Il 24.11.1999, \_\_\_\_\_ prelevò lire 500.000 (all. 7) ed il 6.12.1999 emise l'assegno di lire 800.000 sul conto corrente della \_\_\_\_\_ assegno che fu girato ed incassato da \_\_\_\_\_ all. 14) a fronte di un premio di lire 1.700.000.

Anno 2000. Risultano due prelevamenti in data 9.11. e 23.11.2000 per complessive lire 1.000.000 (all. 8), a fronte di un importo dovuto di 1.685.000.

Anno 2001. Il 3.11. ed il 9.11.2001 \_\_\_\_\_ effettuò prelevamenti per complessive lire 1.000.000 (all. 9); il 6.12.2001 emise l'assegno bancario tratto sul conto corrente della \_\_\_\_\_ per lire 700.000, girato ed incassato da \_\_\_\_\_ (all. 15), a fronte di un premio di lire 1.760.000.

Anno 2001. Prelevamenti del 15.11., 19.11., 22.11. e 6.12.02 per complessivi € 1.000,00 (all. 10), mentre il 10.12.2002 \_\_\_\_\_ emise l'assegno, per l'importo di € 400.000, girato ed incassato da \_\_\_\_\_ all. 16), a fronte di un premio di € 831,00.

Dalle superiori emergenze risulta la prova, quanto agli anni 1995, 1996, 1997, 1999, 2001 e 2002, di pagamenti, nell'ordine del 40-60 % dell'importo totale del premio, effettuati a mezzo assegno bancario incassato dal \_\_\_\_\_ sub agente della \_\_\_\_\_

In merito ai pagamenti per denaro contante, parziali o totali, se, da un lato, non è possibile riferire con certezza i prelievi sopra indicati al titolo di pagamento dedotto, dall'altro occorre considerare la singolarità di detti prelievi, ove analizzati nella prospettiva accusatoria. Secondo \_\_\_\_\_ incassava lire 5.000.000 (anche) ad ogni scadenza della polizza \_\_\_\_\_ :rgo ad ottobre di ogni anno, e ne incassava altrettanti nel dicembre di ogni anno, in coincidenza della



scadenza della polizza personale. Una tale provvista contante, quantomeno nei mesi di novembre e dicembre, indurrebbe a ritenere che \_\_\_\_\_ non avesse necessità di effettuare prelievi di danaro contante dovendo esaurire le provviste derivanti dalle tangenti, evidentemente non transitate sui conti correnti.

Quanto al \_\_\_\_\_ lo stesso indicò il numero di conto corrente acceso presso un istituto di credito di \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ già in sede di indagini. Dall'attestato della \_\_\_\_\_ e dalla copia del documento contrattuale in atti emerge che la polizza n. \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un ciclomotore \_\_\_\_\_, fu stipulata il 6.4.1995 e rinnovata nel 1996. Nel 1997 fu disdetta.

Granaldi ha dichiarato che dagli estratti del conto corrente sopra citato risultano due prelievi, di lire 300.000 cadauno; il primo, effettuato qualche giorno prima del 6.4.1995 -il premio ammontava a lire 290.138-; il secondo effettuato lo stesso giorno del pagamento del premio del 1996 -premio di lire 299.138-. Nessun accertamento risulta effettuato nel corso delle indagini.

Dall'attestato della \_\_\_\_\_ e dalla copia del documento contrattuale in atti emerge la polizza n. \_\_\_\_\_ (sostituta, nel 1998, dalla polizza n. \_\_\_\_\_ e dalla polizza n. \_\_\_\_\_) intestata a \_\_\_\_\_ per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture (nel corso degli anni \_\_\_\_\_ ha cambiato auto), fu stipulata il 18.11.1995 e rinnovata fino al 1998, anno in cui fu disdetta.

\_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver pagato per contanti il primo premio, di lire 720.000 ed ha indicato due prelievi risultanti dall'estratto del conto corrente sopra indicato: un prelievo, di lire 500.000, in data 3.11.1995 ed uno, di lire 400.000, in data 21.11.1995, lo stesso giorno del pagamento (vedi l'attestazione della compagnia assicurativa).

Negli anni successivi, pagò con assegni bancari l'intero importo della premio: assegno bancario emesso in data 21.11.1996, per lire 890.000, in favore di \_\_\_\_\_ incassato dall'agente \_\_\_\_\_ ed assegno bancario emesso in data 19.11.1997, per lire 773.940, in favore di \_\_\_\_\_



incassato dall'agente

III.c. La sparizione delle lettere e dell'estratto

A seguito delle dichiarazioni rese dal la G.d.F. effettuò indagini sulle modalità di espletamento della verifica bancaria del 13.12.1996. In proposito ha deposto il maggior

Nel corso delle indagini, fu acquisito il plico sigillato dalla pattuglia composta dai marescialli che effettuarono detta verifica bancaria del 13.12.1996 (pag. 1667 e ss. dei documenti prodotti dal pubblico ministero). Nel plico risultarono contenuti gli estratti dei conti correnti n. e accesi presso la e rispettivamente intestati alla moglie del corredati dalla lettera di accompagnamento della in data 18.12.1995.

Risultarono inoltre (pagg. 1705 e ss.) gli estratti relativi a diversi conti correnti intestati ad amministrazioni condominiali, corredati dalle relative lettere di trasmissione del

A margine risulta l'annotazione, apposta dai verificatori, su indicazione del contribuente, "Condominio".

Il fascicolo contiene altresì (pag. 1746 e ss.) una serie di libretti di risparmio al portatore emessi da intestati ad un condominio -il Condominio ed a nome della moglie e del figlio del (pag. 1754 e ss.).

A margine risulta l'annotazione, apposta dai verificatori su indicazione del contribuente, "Fondo di riserva di condominio".

Non vi è lettera di accompagnamento di tali documenti provenienti da

Lo stesso dicasi del conto corrente n. 6516244 -51- 14, acceso presso la e del deposito titoli, intestati a e del deposito titoli intestato al privi anch'essi di lettera di accompagnamento.

Tale mancanza insospettì gli inquirenti, che effettuarono una verifica al protocollo del Comando Compagnia di nonché presso la sede della



Dai documenti trasmessi il 2.1.2003 dal dott. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, che nelle more ha assorbito la \_\_\_\_\_ emerge che, su richiesta  
della G.d.F., l'Istituto di credito aveva inviato al \_\_\_\_\_  
due lettere:

- la prima in data 28.12.1995, trasmessa con raccomandata postale, contenente l'elenco dei conti correnti intestati a \_\_\_\_\_ Si tratta di 63 conti correnti, dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ accesi fra il novembre 1991 ed l'agosto del 1993. Il primo -n. \_\_\_\_\_ è il conto corrente intestato allo studio \_\_\_\_\_ quello su cui confluivano indistintamente tutti i pagamenti, per poi essere smistati con successivi bonifici. E' il conto corrente di cui \_\_\_\_\_ si temeva il controllo. Gli altri 62 conti sono relativi ad amministrazioni condominiali. La lettera in questione menziona, inoltre, il conto corrente n. \_\_\_\_\_ il cui estratto era contenuto nel plico sigillato ed i libretti di risparmio sopra richiamati.
- la seconda, raccomandata, questa a mani, evidentemente in ragione della mole della documentazione che si indica in allegato è del 19.1.1996. Si tratta della lettera di trasmissione degli estratti dei conti correnti e dell'ulteriore documentazione inerente i rapporti intrattenuti con la banca da \_\_\_\_\_ come da elenco contenuto nella lettera del 28.12.1995. Tale lettera reca l'attestazione di ricevuta della Guardia di Finanza - \_\_\_\_\_ e la sottoscrizione del piantone, \_\_\_\_\_ sicché indubbia è il suo arrivo al \_\_\_\_\_

Nessuna delle due lettere né la voluminosa documentazione bancaria indicata come allegato alla lettera del 19.1.1996 furono reperite presso gli uffici del Comando Compagnia.

Dall'esame del Protocollo emerse, tuttavia, che la lettera del 28.12.1995 fu protocollata al progressivo n. \_\_\_\_\_ del 2.1.1996, come documento inerente la verifica a carico del \_\_\_\_\_ Come per prassi (cfr. l'esame del maggiore \_\_\_\_\_), a matita fu annotato il cognome dell'appuntato \_\_\_\_\_ già componente della





pattuglia che aveva effettuato la verifica fiscale del novembre 1994. All'epoca, era già stato trasferito al Nucleo Mobile di \_\_\_\_\_ a far data dal 20.10.1995.

Dal registro di servizio risultò che in data 19.1.1996, il turno di piantone, dalle ore 7 alle ore 19, fu effettivamente espletato dal \_\_\_\_\_.

Allo stesso subentrò \_\_\_\_\_, che espletò il turno dalle ore 19 del 19.1.1996 alle ore 7 del 20.1.1996.

Nonostante l'accurato esame del protocollo, condotto nei 50'60 giorni a cavallo del 19.1.1996, della lettera raccomandata a mano del 19.1.1996 non vi fu riscontrata traccia.

La prassi era nel senso (vedi l'esame del maggiore \_\_\_\_\_) che il piantone consegnasse le raccomandate degli istituti di credito all'ufficio protocollo, che provvedeva a protocollare l'atto ed a trasmetterlo al comandante, o a diverso incaricato, per l'assegnazione.

Nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi e prefestivi (il 20.1.1996 era sabato) l'ufficio del protocollo era chiuso. In tal caso, la documentazione in entrata andava presa in carico, con annotazione sul registro delle consegne, e consegnata al militare subentrante nel turno.

Nel giro di 3/4 giorni, le raccomandate e gli allegati vengono protocollati.

\_\_\_\_\_ non risulta essere mai stato interpellato.

Orbene, dalle superiori emergenze appare indubbio che entrambe le lettere della \_\_\_\_\_ -28.12.1995 e 19.1.1996- giunsero al Comando Compagnia della G.F.F. di \_\_\_\_\_.

Altrettanto indubbia è la loro sparizione. La lettera 28.12.1995 sparì dopo essere stata protocollata; la seconda lettera, quella del 19.1.1996, ancor prima di ricevere un numero di protocollo. Dalle informazioni acquisite presso la \_\_\_\_\_ è emerso che, alla lettera in data 19.1.1996, era sicuramente allegata copiosa documentazione bancaria e segnatamente gli estratti del conto corrente professionale n. \_\_\_\_\_ il cui esame, unitamente alla contabilità ed alla restante documentazione bancaria, porterà nell'aprile del 2003 alla contestazione nei confronti di \_\_\_\_\_ di violazione fiscali per milioni di euro.



Ciò premesso, la sparizione non di una ma di ben due distinte raccomandate, giunte al Comando in tempi diversi, nonché degli estratti del conto professionale del \_\_\_\_\_ quello sul quale numerosissimi erano le operazioni in entrata ed in uscita, anche alla luce dell'omissione dell'apposizione del protocollo sulla lettera di trasmissione della documentazione, appaiono fatti estremamente sospetti.

Ma dal sospetto l'istruttoria non si è emendata.

Per esempio, il fatto che \_\_\_\_\_ subentrò nel turno di piantone al \_\_\_\_\_ unitamente al fatto che il suo nome fu annotato sul protocollo n. \_\_\_\_\_ del 2.1.1996 sono elementi che insinuano il dubbio che egli stesso sia l'autore materiale della sparizione.

Ma non bisogna dimenticare che lo stesso \_\_\_\_\_ lo scagiona, dal novembre 1995 in poi.

Inoltre non può escludersi che la lettera 19.1.1996 e l'allegata copiosa documentazione sia giunta al mattino, per mano del commesso della banca, quando l'ufficio protocollo era ancora aperto, ed un militare interessato ad essa — ad esempio, \_\_\_\_\_ si sia offerto di passarla al protocollo, prima ancora che \_\_\_\_\_ montasse in turno.

Così come non può escludersi che altri abbiano sottratto i documenti in questione. Dall'istruttoria è infatti emerso che la documentazione bancaria che via via giungeva al Comando Compagnia veniva custodita dalla pattuglia che aveva effettuato la precedente verifica fiscale, non in plichi sigillati, bensì in archivi a tutti accessibili. Chiunque quindi avrebbe potuto farla sparire.

Né infine è possibile escludere con certezza un fatto accidentale. La documentazione rimase in ufficio, alla mercé di tutti, per circa un anno. La pattuglia originaria era stata trasferita sicché nessuno più l'aveva in custodia. I documenti potrebbero semplicemente essere andati dispersi.

Attesa la completa, assoluta inaffidabilità della persona offesa \_\_\_\_\_, si rimane nel campo delle ipotesi.

Quanto infine al maresciallo \_\_\_\_\_ anche a ritenere dolosa la sparizione della documentazione sopra menzionata, non vi è prova alcuna



che la colleghi ai predetti imputati, fu trasferito al Comando Compagnia solo il 7.10.1996 mentre ivi in servizio dall'agosto 1995, fu assegnato alla pattuglia del i solo nel novembre 1996. L'incarico affidato ai marescialli era il completamento degli accertamenti bancari in sospeso, relativi alle verifiche fiscali del decreto Tremonti 9.10.1994.

A quell'epoca dette verifiche erano aperte ormai da due anni, a causa degli accertamenti bancari a suo tempo disposti. La documentazione era conservata negli armadi ed andava consultata. Negli anni vi era stato un avvicendamento notevole dei militari in servizio al Comando, in ragione del prepensionamento di molti sottufficiali anziani. Occorreva chiudere le verifiche lasciate in sospeso dalle altre pattuglie, ed occorreva farlo nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine dell'anno, per garantire il risultato statistico.

Il controllo ineriva unicamente il periodo che andava dal 1.1.1993 all'apertura della verifica fiscale, ergo, quanto al il termine finale era il 9.11.1994. Tutto il resto esulava dall'accertamento.

La ristrettezza dei tempi giustificava un esame "a massa" dei movimenti e non per singole operazioni (vedi anche la deposizione del maggiore pag., 47 "era prevedibile farlo a massa").

Fra novembre e dicembre 1996, effettuarono l'esame, non solo, della documentazione bancaria acquisita, nell'ambito della verifica (che fu l'ultima dell'anno) ma anche delle verifiche aperte a carico di diversi odontotecnici

come da elenchi prodotti al pubblico ministero, pag. 1649). In molti casi -come per il le operazioni si chiusero in un solo giorno.

Allorché si trovarono a consultare la documentazione bancaria acquisita in relazione al esaminarono ciò che fu loro messo a disposizione, non avendo peraltro neppure modo di consultarsi con i precedenti verificatori da tempo trasferiti. Il numero dei movimenti dei conti correnti personali, considerato che risultavano acquisti i conti correnti di



diversi condomini amministrati (all'epoca circa 80), non apparve incongruo (circa 200 operazioni).

Inoltre, [redacted] fornì una spiegazione dei movimenti più significativi. Esibì due contratti preliminari di vendita, da parte di [redacted] di un appartamento in [redacted] in favore di tale [redacted] rappresentato da [redacted]. Tali contratti furono ritenuti compatibili con i versamenti, anche se non indicavano il codice fiscale dei contraenti. Il fatto che dagli accertamenti condotti nel corso delle successive indagini, non sia risultato alcun atto definitivo di vendita non toglie che, all'epoca della verifica, i documenti esibiti potessero essere ritenuti sufficienti a giustificare l'operazione. Né [redacted], soggetto identificato, fu mai interpellato.

Lo stesso dicasi dei libretti di risparmio al portatore, con riguardo ai quali [redacted] fornì una spiegazione plausibile, indicandoli come fondi di riserva condominiali.

Il fatto che l'estratto del conto corrente n. [redacted] acceso presso la [redacted], non fosse accompagnato da una lettera di trasmissione costituiva certamente un'anomalia, ma la stessa, nell'ottica dei verificatori, non apparve tale da bloccare una verifica che doveva essere chiusa a tamburo battente.

[redacted] dedicarono a questa, come ad altre analoghe verifiche bancarie - vedi le verifiche [redacted]

[redacted] solo poche ore. L'accertamento fu, come ammesso dallo stesso [redacted] nel corso delle indagini, superficiale, ma non per questo può desumersene la contestata concussione.

In conclusione, la persona offesa è del tutto inattendibile mentre gli altri elementi di prova acquisiti appaiono meramente indiziari ed assolutamente insufficienti a dimostrare l'assunto accusatorio.

Si impone quindi la assoluzione di tutti gli imputati per insussistenza del fatto.



P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. II c.p.p.:

ASSOLVE

ai reati rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.:

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Bergamo, 14.6.2007.

Il giudice estensore.

Il presidente.

~~CANCELLIERE~~  
~~FRANCESCO DE VITO~~

Ufficio del Cancelliere  
Bergamo, 14.6.2007  
IL CANCELLIERE

OPERATORE / CANCELLIERE  
(D. Francesco De Vito)